



ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Istituzione di modifiche alla circolazione stradale per l'installazione di un nuovo cavidotto in sottosuolo in via della Meccanica, via dell'Elettronica e via della Geologia, costituente un impianto dedicato ad uso telecomunicazioni

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 7, 14, 21 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

CONSIDERATO il Decreto n. 1318 del 07/05/2025 - Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive che conferisce al Direttore della Direzione



Coordinamento Operativo Portuale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2022;

VISTA la nota del 09 febbraio 2026, assunta al protocollo Adsp Mas. n. 3513 in pari data, con la quale la società Fastweb, con sede in Milano, Piazza Olivetti 1, Codice Fiscale e Partita IVA 12878470157, nell'ambito dei lavori di per l'installazione di un nuovo cavidotto in sottosuolo in via della Meccanica, via dell'Elettronica e via della Geologia, costituente un impianto dedicato ad uso telecomunicazioni ha presentato richiesta di modifica temporanea della viabilità, con restringimento parziale e temporaneo delle carreggiate per necessità operative relative alle attività suindicate;

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale nell'aree interessate dalle lavorazioni al fine di garantire la circolazione e l'incolumità pubblica;



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale

Dal giorno di emissione della presente Ordinanza e fino al 06 marzo 2026, nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale di Marghera, lungo Via della Meccanica, Via dell’Elettronica e Via della Geologia, si renderà necessario procedere all’installazione di un nuovo cavidotto costituente un impianto dedicato ad uso telecomunicazioni.

A tal fine è stata presentata richiesta di modifica temporanea della viabilità, con restringimento parziale e temporaneo delle carreggiate per esigenze di sicurezza e operative connesse alle suddette attività.

Tali attività comporteranno il temporaneo restringimento della carreggiata, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dall’intervento, con istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e del divieto di sosta lungo Via della Geologia e Via della Meccanica.

L’impresa esecutrice dei lavori dovrà garantire il regolare e sicuro transito veicolare e provvedere alla delimitazione delle aree di intervento mediante idonea segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Nelle aree di cantiere temporaneo allestite per le lavorazioni sopra indicate sono vietati l’accesso, la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale. Restano fatte salve le eccezioni per i mezzi di soccorso, nonché per i mezzi e il personale della Società Fastweb e delle ditte in subappalto formalmente autorizzate dalla medesima, limitatamente alle esigenze operative strettamente connesse all’esecuzione dei lavori.



ARTICOLO 2 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

La Società Fastweb, ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di “Cantieri temporanei o mobili”;
2. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente richiamata in premessa. La presenza del cantiere stradale dovrà essere opportunamente segnalata e lo stesso dovrà essere dotato di lanterne rosse a luce fissa o gialle a luce lampeggiante, come previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione;
3. il restringimento delle corsie deve essere opportunamente segnalato con cartellonistica temporanea conforme alle normative vigenti sulla sicurezza dei cantieri e sulla circolazione stradale;
4. la presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare e pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
5. il personale operante su strada, ivi compresi i movieri, dovrà essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità, conformi alla normativa vigente;
6. garantire il regolare e sicuro transito veicolare e provvedere alla delimitazione delle aree di intervento mediante idonea segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché assicurare la presenza di movieri durante l'istituzione del senso unico alternato;
7. la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale temporanea o preesistente che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
8. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
9. qualora, siano presenti macchine operatrici che operano in prossimità della viabilità ordinaria, o mezzi le cui dimensioni possano interferire con la circolazione di veicoli o persone, deve essere prevista la presenza di movieri adeguatamente formati e visibili, incaricati di regolare e segnalare i movimenti delle macchine e di garantire la sicurezza di soggetti terzi in transito lungo la viabilità ordinaria;



ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un’ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l’obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nelle planimetrie allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scrivente.

La presente Ordinanza ha validità dal giorno di pubblicazione al 6 Marzo 2026 compreso. Qualora i lavori di cantiere terminassero anticipatamente rispetto alla data prevista, l’ordinanza decadrà automaticamente con il completamento delle attività e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Nel caso in cui i lavori proseguano oltre la data di scadenza indicata, sarà cura del soggetto esecutore richiedere tempestivamente una proroga dell’Ordinanza, al fine di garantire la continuità delle misure di regolamentazione del traffico e di sicurezza stradale.

IL DIRETTORE
Direzione Coordinamento Portuale
Dott. Gianandrea Todesco

Allegato; Planimetria aree intervento